



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "Ermanno Olmi"

Cod. Mecc. MIIC8FP00T - C.F. 97667360156

e-mail: miic8fp00t@istruzione.it pec: miic8fp00t@pec.istruzione.it

Scuola Secondaria Primo Grado Via Maffucci, 60 - 20158 MILANO

☎02/88447160 – 02/88447164 fax

Scuola Primaria "M. Curie" Via Guicciardi, 1 - 20158 MILANO

☎02/88446931 – 02/39320412 fax

Scuola Primaria "G. Leopardi" . V.le Bodio, 22 - 20158 MILANO

☎02/88446840 – 02/88446842 fax

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ex art. 2222 c.c.

Attività di lavoro autonomo di tipo occasionale relativa al Corso di Formazione per docenti sul tema "Comprensione del testo nelle prove Invalsi"

L'Istituto Scolastico Comprensivo Statale "Ermanno Olmi", sito in Milano via Maffucci 60 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Barbirato, nata a Treviso il 15.07.1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale "Ermanno Olmi" – Codice Fiscale: 97667360156

-committente-

e

la dott.ssa PATRIZIA BERAUD nata a Torino il 01.04.1955 e residente a Pino Torinese (TO) via Galileo Galilei n. 5 – Codice Fiscale: BRDPRZ55D41L219J

-prestatore d'opera-

PREMESSO

-che l'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni all'istituzione scolastica anche per lo svolgimento di particolari attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale;

-che l'art. 7 c. 6 D.lgs 165/2001 e ss. mm. consente per esigenze cui non possono fare fronte con personale di servizio alle Istituzioni Scolastiche di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata continuativa ad esperti con comprovata specializzazione;

-visto il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129;

-visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2021/2024 regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;

-che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore esperto, dotato delle specifiche competenze tecniche e culturali necessarie nell'ambito della comprensione del testo nelle prove Invalsi;

- che la dott.ssa Patrizia Beraud, individuata come esperto non appartenente all'Amministrazione scolastica, risulta in possesso dei titoli di qualificazione e delle competenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni d'opera intellettuale occasionali e non si trova in regime di incompatibilità, tale da impedirle l'effettuazione delle prestazioni professionali oggetto del presente contratto;

-che con determina dirigenziale - Prot. 00390/VI.10 del 03/02/2022 – e con le motivazioni ivi esplicitate, è stato affidato alla dott.ssa Patrizia Beraud l'incarico relativo al ciclo di formazione relativo al Corso **sul tema "Comprensione del testo nelle prove Invalsi"** rivolto ai docenti della Secondaria di I grado;

si conviene e si stipula
(le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto)

ART. 1 - Natura del rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – Oggetto della prestazione

L'attività del prestatore d'opera consiste nello svolgimento di un seminario denominato "**Comprensione del testo nelle prove Invalsi**" destinato ai docenti della Secondaria di I grado.

ART. 3 – Esecuzione della prestazione

Il prestatore d'opera si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni ivi indicate non comportano alcun rapporto di subordinazione ed il prestatore non darà esecuzione a specifiche mansioni, ma, nell'ambito delle direttive generali per la riuscita del progetto, godrà di piena autonomia organizzativa. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

Gli strumenti ed il materiale necessario sarà fornito dall'esperto.

ART. 4 - Durata

L'incarico prevede lo svolgimento incontri della durata complessiva di n° 20 ore, secondo il calendario che verrà fornito a conclusione del corso.

ART. 5 - Corrispettivo

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione oggetto del presente contratto viene determinato in euro 850,00 (compenso lordo) in ritenuta d'acconto.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi al termine della collaborazione previa presentazione della fattura elettronica o notula di pagamento da parte del collaboratore. Il collaboratore si impegna inoltre a fornire documento di Tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 6 - Recesso

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il prestatore d'opera può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, ai compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il prestatore d'opera non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il prestatore d'opera entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - Assicurazione

Le parti contraenti, prendono e danno atto che il prestatore d'opera, durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, sarà gratuitamente coperto da polizza assicurativa stipulata dall'Istituto con la compagnia assicurativa Ambiente Scuola. Gli estremi della polizza sono pubblicati sul portale web dell'istituto (www.icmaffucci.gov.it).

ART. 9 - Privacy

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, dal GDPR EU 679/2016 e della normativa vigente.

ART. 10 – Disciplina e foro competente

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli art.2222 e ss. cc.
Per eventuali controversie la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott.ssa Patrizia Beraud

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Barbirato

Milano, 03/02/2022
Prot. 00391/VII.8